



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

AVVISO PUBBLICO

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI "MOROSITA' INCOLPEVOLE" E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - APERTO DAL 22.04.2024 AL 31.12.2024 -

(ex Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2021 e D.G.R. n. XI/5395 del 18 ottobre 2021 e D.G.R. n. XI/6970 del 19 settembre 2022 e D.G.R. n. XII/1001 del 25 settembre 2023)

PREMESSE

Il Comune di Sesto San Giovanni rende noto che gli inquilini morosi, in locazione sul mercato libero o in alloggi definiti "servizi abitativi sociali" ai sensi dell'art. 1, co. 6, della L.R. n. 16/2016 e s.m.i., che si trovino in una condizione di incolpevolezza e in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative di seguito richiamate, possono presentare domanda per ottenere i benefici di cui all'art.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016.

Il presente Avviso osserva le "Linee guida per l'attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli" approvato dalla D.G.R. XI/5395 del 18.10.2021.

Gli stanziamenti previsti per il sostegno degli inquilini morosi incolpevoli sono disciplinati dalle normative statali e regionali e, pertanto, dette risorse vengono erogate fino ad esaurimento fondi.

ART. 1 - ENTE ATTUATORE

Il Comune di Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza n. 20, cap. 20099 - Sesto San Giovanni (MI), C.F. 02253930156, P.IVA 00732210968, tel. 02.24.961, pec: comune.sestosg@legalmail.it - welfarecasa.sestosg@pec.actalis.it

ART. 2 - FINALITÀ E OGGETTO

La misura finalizzata al riconoscimento della condizione di morosità incolpevole risponde ad una azione di esercizio di politiche Welfare diretta a far fronte alla condizione di vulnerabilità, sociale ed economica e al contenimento dell'emergenza abitativa.

Finalità precipua della misura è quella di intervenire a favore del mantenimento della locazione sul libero mercato al fine di contenere il fenomeno degli sfratti eseguiti per morosità incolpevole, nonché di sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario (anche in più tranches) secondo le "Linee Guida" regionali dettate per tali interventi di sostegno come specificate all'art. 6 del presente Avviso.

ART. 3 - DESTINATARI E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE

La misura si rivolge ai nuclei familiari che si trovano in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare ex art. 2, co. 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 30 marzo 2016 la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti **cause**:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate alla CCIAA, derivanti da cause di forza maggiore, o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- modificazione del nucleo familiare per cause come la separazione, l'abbandono del coniuge o l'allontanamento di un componente del nucleo, ad esempio per l'applicazione di misura di detenzione, che abbiano comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo.

Per comprovare la condizione di "morosità incolpevole" è necessario che la "**causa**" si sia verificata:

- successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio;
- e comunque prima dell'inizio della "morosità" indicata nell'atto di intimazione di sfratto, con la citazione per la convalida.

La consistente riduzione di reddito, e le altre situazioni sopra elencate, si considerano significative, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%.

La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF.

La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l'incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno una delle cinque annualità precedenti l'emissione del bando.

3.1 - Soggetti esclusi dalla misura

Sono esclusi dal contributo:

a) i soggetti assegnatari di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP);

b) i richiedenti che abbiano già beneficiato di contributi di morosità incolpevole in passato, come stabilito all'art. 4, comma 3, delle Linee Guida (Allegato 2) regionali, approvate dalla D.G.R. XI/5395/2021.

ART. 4 - CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

L'accesso ai contributi sarà consentito a coloro i quali, oltre a trovarsi nella condizione di morosità incolpevole, come indicato all'art. 3 del presente Avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- (a) un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. ordinario non superiore ad euro 26.000,00;
- (b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida, a far data dal 1° gennaio 2019;
- (c) sia titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad unità immobiliare ad uso abitativo, situata nel comune di Sesto San Giovanni, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; lo stesso soggetto deve avere la residenza anagrafica o averla avuta nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio per almeno un anno.
Si specifica che l'anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto;
- (d) abbia la cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE, ovvero, per i cittadini non appartenenti all'UE:
- sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*);
 - sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*);
 - in base alla normativa statale, benefici di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati.
- (e) non sia titolare, né lo stesso istante e nessuno dei componenti del suo nucleo familiare, nella provincia di Milano, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, come definito secondo la tabella stabilita all'art. 7, comma 1, lett. d), del Regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i.;

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore di età;
- con invalidità accertata con valore almeno del 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti agenzie di tutela della salute per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 5 - BENEFICI ASSEGNABILI

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 30 marzo 2016, il Comune procede a comunicare alla Prefettura l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali alla misura di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Sulla base della predetta comunicazione, l'Autorità Prefettizia determinerà la sospensione dell'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione del rilascio dell'immobile oggetto di esecutiva di sfratto.

Sotto il profilo della finalizzazione dei contributi, il beneficio assegnabile, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 30 marzo 2016 e art. 5 delle Linee Guida regionali, potrà essere destinato secondo le seguenti modalità:

A) fino a un massimo di **euro 8.000,00** per sanare la morosità incolpevole, quando il periodo residuo del contratto non è inferiore a 2 (due) anni e il proprietario è disponibile a rinunciare all'esecuzione dello sfratto e a cessare la materia del contendere. Questa tipologia di contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio (Allegato A della domanda);

B) fino a un massimo di **euro 6.000,00** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, in presenza di accordo scritto tra le parti con indicato il periodo differimento dell'esecuzione concesso (Allegato B della domanda);

C) per assicurare il versamento di un deposito cauzionale pari a tre mensilità, per stipulare un nuovo contratto di locazione. Per l'erogazione del contributo deve essere depositata al protocollo comunale copia del nuovo contratto stipulato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

D) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di **euro 12.000,00=**.

I contributi di cui alle lettere C) e D) potranno essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto regolarmente registrato, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza (di Sesto San Giovanni) e purché ubicati nel territorio della Regione Lombardia, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

Il contributo di cui alla presente lettera d), ove riconosciuto in un'unica soluzione (lettere C e D), comprenderà sia la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale e sia la somma relativa ai pagamenti del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo di euro 12.000,00.

Il presente contributo potrà essere riconosciuto anche nel caso in cui la sottoscrizione del nuovo contratto, a canone concordato o a canoni inferiori a quelli di mercato, riguardi il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di rilascio, semprechè il canone previsto nel nuovo contratto sia di importo inferiore rispetto a quello precedentemente conteso.

In tale ultimo caso, il contributo di euro 12.000,00 potrà essere ripartito nel seguente modo.

- fino ad un massimo di euro 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole pregressa in forza del precedente contratto;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- la quota parte residua del contributo potrà essere utilizzata a copertura del nuovo canone di locazione e, altresì, per assicurare il deposito cauzionale. Il contributo di cui alla presente lettera D), verrà erogato direttamente al proprietario a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del contratto di locazione regolarmente registrato e depositato presso l'ufficio del protocollo comunale.

*I contributi assegnabili sopra descritti sono tra loro alternativi e **non cumulabili**, fatta eccezione per le lettere C) e D) fino al limite massimo di euro 12.000,00.*

ART. 5.1 - BENEFICIO DI CUI ALLA LETTERA D).

In relazione al contributo previsto alla lettera D) del precedente art. 5 relativo al contributo massimo di euro 12.000,00, il nuovo contratto di locazione dovrà prevedere quanto segue:

- l'indicazione delle modalità di ripartizione del contributo corrispondente al periodo di locazione stabilito con il contratto;
- la seguente clausola: "*Nel caso in cui il presente contratto si concluda prima del periodo di durata della copertura del contributo e, quindi antecedentemente l'esaurimento del monte economico erogato dall'Ente, il Comune stesso dovrà esserne immediatamente messo a conoscenza e la somma restante dovrà essere restituita all'Ente. Qualora questo non avvenisse spontaneamente, il Comune si avvarrà delle azioni di recupero forzoso e procederà alla segnalazione alle Autorità competenti dell'omissione informativa ai sensi della rubrica degli artt. 640 e 640-bis del c.p.*"

ART. 6 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

Verificato il possesso dei requisiti per il riconoscimento di uno dei contributi sopra descritti (lettere A), B), C), D) di cui all'art. 5), si procederà a comunicare al soggetto istante l'accoglimento della richiesta e di seguito ad impegnare la somma di beneficio attribuita con apposito atto di determinazione, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i..

La somma di contributo riconosciuta, come impegnata contabilmente, **è subordinata ad un periodo di validità di 12 mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della notifica della comunicazione del riconoscimento del beneficio e dell'avvenuto impegno di spesa; decorso, inutilmente, tale periodo di 12 mesi, la somma impegnata resterà priva di effetti e l'istante dovrà ripresentare una nuova richiesta di contributo.

Si precisa che, la destinazione del contributo dichiarata dall'istante nella propria domanda non è da considerarsi vincolante e il medesimo potrà modificarla in sede di erogazione del contributo, in relazione alle differenti soluzioni individuate dagli interessati (proprietario ed inquilino) per risolvere la condizione abitativa del beneficiario, in seguito all'avvio delle procedure di intimazione di sfratto o a provvedimento di rilascio esecutivo (già intervenuto o intervenuto dopo la presentazione della domanda).

Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 6, della legge n. 241/1990 e s.m.i., il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ente. Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all'imminenza dell'esecuzione dello sfratto.

In caso di adozione formale di un provvedimento negativo, saranno comunicati tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della sua domanda ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

L'istruttoria delle domande seguirà l'ordine cronologico di accettazione dell'ufficio Protocollo generale del Comune di Sesto San Giovanni.

ART. 6.1 - CONTROLLI

Ai fini della erogazione della misura assegnata al richiedente possessore dei requisiti prescritti, l'Amministrazione comunale procederà ad effettuare i dovuti controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attinenti la sussistenza della residenza anagrafica dell'istante sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni, nonché sulla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.

Qualora le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto, presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione provvederà a dare notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca dal beneficio conseguito, il richiedente incorrerà nel divieto di accesso a contributo, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per quanto falsamente prodotto o dichiarato ai fini della richiesta del contributo.

Il Comune, nei casi sopra citati, oltre alla revoca del beneficio, procederà a dare comunicazione alla Regione Lombardia di quanto verificato.

ART. 7 - CLAUSOLE GENERALI

L'erogazione del contributo a favore di soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP), non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione di una unità abitativa destinata a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) è causa di decadenza dal diritto al contributo. Si applica in proposito quanto disciplinato al precedente art. 3.1- Soggetti esclusi dalla misura;

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione e fino al 31 dicembre 2024 e dovranno essere compilate utilizzando i moduli predisposti dal comune di Sesto San Giovanni, reperibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo informatico: <http://www.sestosg.net>

Non saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.

L'istanza, debitamente sottoscritta e corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e delle eventuali condizioni preferenziali, dovrà essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni, secondo le seguenti modalità:



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Sesto San Giovanni - Piazza della Resistenza n. 20 – previa richiesta appuntamento al seguente link: <https://sestosg.net/servizi/presentare-una-richiesta-al-protocollo/>;
- a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo@sestosg.net (se la protocollazione avviene correttamente si riceverà sulla propria e-mail una ricevuta di protocollazione);
- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata e avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Sesto San Giovanni, Servizio Welfare Casa, piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). Il plico contenente la domanda e la documentazione dovrà recare al suo esterno, oltre al nominativo e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE";
- a mezzo di propria **posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente** e indirizzata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune: welfarecasa.sestosg@pec.actalis.it

Per le istanze pervenute a mezzo del servizio postale farà fede il timbro recante la data e l'orario apposto dall'ufficio accettante del Comune di Sesto San Giovanni, ai fini del rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2024.

Il Comune di Sesto San Giovanni è, pertanto, esonerato da ogni responsabilità conseguente, anche nei casi di forza maggiore o fortuito, per il mancato ricevimento delle istanze, rimanendo a carico del mittente/richiedenti i rischi derivanti dal mancato recapito.

Nessun reclamo potrà essere avanzato dal richiedente per istanze non pervenute o pervenute in ritardo.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

Il richiedente ricorre alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000 e s.m.i..

Alla domanda dovranno essere allegati in copia:

- (1) documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- (2) per i cittadini extracomunitari, copia del titolo di soggiorno in corso di validità per i componenti del nucleo familiare o copia della ricevuta per la richiesta di rinnovo;
- (3) dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e Attestazione ISEE in corso di validità;
- (4) contratto di locazione abitativo oggetto di sfratto, registrato e intestato al richiedente;
- (5) intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- (6) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità;
- (7) documentazione attestante l'eventuale stato di invalidità di uno o più componenti del nucleo;
- (8) dichiarazione del proprietario per il contributo di euro 8.000,00;

ovvero : dichiarazione del proprietario per il contributo di euro 6.000,00;

ovvero : nuovo contratto di locazione, per il contributo di euro 12.000,00, ovvero per il deposito cauzionale pari a tre mensilità.

ART. 10 – TERMINE DI VALIDITA' DELL'AVVISO E PUBBLICAZIONI

Il presente Avviso pubblico avrà una validità decorrente dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune e fino al 31 dicembre 2024.

Il presente Avviso "PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI "MOROSITA' INCOLPEVOLE" E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO" è pubblicato albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni www.sestosg.net

ART. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla disciplina dettata in materia di morosità incolpevole.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosalinda Spina, EQ Responsabile del Servizio Welfare casa - Gestione amministrativa del patrimonio.

L'unità organizzativa competente alla quale rivolgere informazioni in merito ai procedimenti di morosità incolpevole è il Servizio Welfare Casa, tel. 0224968928/8921, email: agenziacasa@sestosg.net, pec: welfarecasa.sestosg@pec.actalis.it

ART. 13 - INFORMAZIONI

Avverso il presente Avviso pubblico è possibile proporre ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente ex art. 41 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione ex artt. 8 e 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni, titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 -Regolamento generale sulla protezione dei dati –

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati –.

I dati sono trattati per le funzioni istituzionali previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016.

I dati personali sono trattati per la valutazione sulla concessione del contributo e, se riconosciuto, per le successive operazioni ed adempimenti in ordine all'assegnazione del medesimo.

I dati forniti sono obbligatori: la loro omissione comporta l'impossibilità di valutare la richiesta con il conseguente mancato accoglimento della stessa.

I dati sono comunicati alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano - per gli adempimenti di legge.

I dati sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

I dati sono conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

contatti:

Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net;

Responsabile della protezione dei dati: rp@sestosg.net

l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta r.r. o via mail tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it.

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Sesto San Giovanni, 19 aprile 2024

Il Responsabile EQ
Servizio Welfare Casa - Gestione amministrativa del patrimonio
Rosalinda Spina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate.